



REGOLAMENTO

esami integrativi, di idoneità e preliminari

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dei seguenti testi di riferimento:

- D. Lgs. 297/94, art. 192, 193;
- D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi);
- O.M. 90/01, art. 21, 23, 24;
- D. Lgs. 62/2017;
- Circolare Ministeriale prot. 22110/2019;
- Legge 107/15 (norme riguardanti l’obbligatorietà dei PCTO).

Articolo 1 – Oggetto del presente regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità di richiesta e svolgimento di passaggio tra classi, con richiesta di esami integrativi e/o di idoneità, per studenti interni ed esterni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.
- 2) Gli esami integrativi permettono a uno studente già iscritto a una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.
- 3) Gli esami di idoneità si sostengono per accedere a una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.
- 4) Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio. Pertanto lo studente che non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d’indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curriculum come indicato).

Articolo 2 – Esami integrativi e passaggi da altri istituti

- 1) Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi del liceo “Forteguerri”, escluso l’indirizzo musicale, possono chiedere il passaggio **entro il 10 gennaio**, fatta salva la proporzione tra le classi, la disponibilità di posti e la capienza degli ambienti, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza. Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà all’alunno e al coordinatore della classe.
- 2) Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell’Istituto, escluso l’indirizzo musicale, devono presentare apposita domanda **entro il 31 ottobre**. Essi non sostengono prove integrative di cui all’art. 192 del D. L.vo n. 297/1994, ma prove di valutazione attraverso verifica



scritta e/o orale del consiglio di classe atta ad accertare gli eventuali debiti formativi, eventualmente da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi entro il mese di dicembre.

- 3) Gli alunni della classe seconda, promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 3° anno di un corso di studi dell'Istituto, devono presentare specifica domanda per gli esami integrativi allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza entro il 15 luglio di ogni anno (16 luglio solo nel caso in cui il 15 sia festivo). Il docente vicario effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e dell'equipollenza dei piani di studio, quindi il Dirigente potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Tale sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico.
- 4) Il passaggio interno tra le articolazioni/opzioni o da altro Istituto con medesimo indirizzo nel corso dell'anno scolastico deve essere effettuata entro il 18 gennaio (19 gennaio solo nel caso in cui il 18 sia festivo), fatta salva la proporzione tra le classi, la disponibilità di posti e la capacità degli ambienti.
- 5) La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti dei vari indirizzi di studi, scelti in sede di Collegio Docenti. Il numero non può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato). La pubblicazione dell'ammissione o meno avviene entro i tre giorni successivi alla valutazione.
- 6) Gli alunni interni con giudizio sospeso potranno richiedere il Nulla Osta per passaggio ad altra scuola solo dopo lo scrutinio definitivo.
- 7) Per motivi organizzativi, gli esterni con giudizio sospeso che intendono sostenere esami integrativi presso questo istituto, devono comunque presentare la domanda entro il 15 luglio. L'ufficio di segreteria registrerà la domanda e l'accetterà con riserva, in attesa del nulla osta definitivo da parte della scuola di provenienza.

Articolo 3 – Esami di idoneità

- 1) Gli esami di idoneità sono richiesti e sostenuti da chi, all'interno del medesimo corso di studi, intende essere ammesso alla frequenza di una classe per la quale non possiede il previsto titolo di ammissione.
- 2) Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso precedenti alla classe per cui si richiede l'idoneità da conseguire al termine dell'esame.
- 3) Per l'accesso agli esami di idoneità è necessario che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le seguenti precisazioni stabilite dalle norme in vigore. Possono presentare domanda per gli esami di idoneità i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell'anno scolastico in corso. Per tali allievi la domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata entro il 31 gennaio di ogni anno.



- 4) Gli esami di idoneità sono altresì esami sostenuti dal candidato esterno al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima. Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati esterni coloro che cessino di frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; e la domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni. Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione nel mese di maggio.
- 5) Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso precedenti e conseguire, al termine dell'esame, l'idoneità all'anno di corso richiesto.
- 6) È necessario per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le seguenti precisazioni stabilite dalle norme in vigore.
- 7) La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti dei vari indirizzi di studi, scelti in sede di Collegio Docenti. La pubblicazione degli esiti dell'esame avviene entro i tre giorni successivi allo scrutinio.

Articolo 4 – Esami preliminari

- 1) Gli esami preliminari sono richiesti e sostenuti da chi, in possesso del titolo di idoneità alla classe quinta, intende essere ammesso come candidato esterno all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.
- 2) Gli esami preliminari vertono su tutte le discipline del quinto anno e sono sostenuti di fronte al Consiglio della classe a cui il candidato sia stato associato dal Dirigente Scolastico, dopo l'assegnazione all'Istituto del candidato stesso da parte dell'USP.

Articolo 5 – Richiesta di Nulla Osta, ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico e terza ripetenza

- 1) L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico deve farne domanda al Dirigente del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse (art. 4 R.D. 653/25). I Nulla Osta all'eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. “Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla Osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate” (C.M. 45/2006 e succ. mod, e integr.).
- 2) Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25).
- 3) Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi



circostanze lo giustificano, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.L.vo n. 297/94 art. 192 comma 4). Per gli alunni in situazione di handicap, nell'interesse dell'alunno, sentiti gli specialisti di cui all' articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D.L.vo n.297/94 art.316 comma 1). La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.

Articolo 6 – Tasse e contributi

- 1) Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23 maggio 1990, n. 118), la tassa per sostenere esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione ammonta a € 12,09 e deve essere versata, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016.
- 2) Su delibera del Consiglio d'Istituto, ai candidati viene richiesto un contributo volontario a favore della scuola pari a:
 - € 30,00 per gli esami integrativi;
 - € 200,00 per gli esami di idoneità e preliminari.

Tale contributo, funzionale a coprire le spese necessarie al mantenimento di un'offerta formativa di qualità, non riveste carattere di obbligatorietà, ma costituisce un indispensabile strumento di finanziamento per la scuola per pagare il premio assicurativo per gli studenti, ampliare tutte le attività didattiche e aggiornare le attrezzature finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa ecc.. Il contributo non è rimborsabile.

Approvato dal Consiglio d'Istituto delibera n. 30 del 11 marzo 2021.

Il Segretario

Il Presidente

Il Dirigente Scolastico